

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Collegio sindacale se il capitale sociale supera i 120mila euro - Circolare ministeriale per attuare il registro del settore

Per le coop controlli su più livelli

La revisione contabile è obbligatoria soltanto per gli enti mutualistici che applicano le disposizioni delle Spa

Controlli su quattro livelli per le società cooperative. Le coop, infatti, oltre al controllo interno del collegio sindacale, possono essere sottoposte alle verifiche del revisore contabile, alla revisione biennale e infine, per quelle che raggiungono un determinato ammontare di ricavi, di riserve o di finanziamenti da soci, alla certificazione del bilancio.

Il collegio sindacale. Le norme sul riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (Dlgs 220/02) e la riforma del diritto societario hanno fissato i limiti oltre i quali le cooperative devono nominare il collegio sindacale.

Per stabilire quando sussiste l'obbligo del collegio sindacale occorre verificare, in particolare, l'ammontare del capitale sociale (articolo 2477 del Codice civile), nonché i limiti di ricavi, di attivo e di personale dipendente, stabiliti dall'articolo 2435-bis.

Infatti, tutte le società cooperative devono nominare l'organo di controllo quando il capitale sociale risulta pari o superiore all'importo di 120mila euro. Nel caso in cui questo limite non sia stato superato, il collegio sindacale è comunque obbligatorio qualora, per due esercizi consecutivi la società abbia superato due di questi tre limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 addetti.

Se la cooperativa si trova in queste condizioni deve, in ogni caso, nominare il collegio sindacale indipendentemente dal fatto che sia applicabile la disciplina delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata; se tali limiti non vengono superati l'organo di controllo non è mai obbligatorio.

Con riferimento, invece, all'obbligo di prevedere il controllo contabile disposto dall'articolo 2409-bis, occorre introdurre il collegamento normativo esistente con la disciplina delle società di capitali.

L'articolo 2519 dispone che

Sui requisiti di «prevalenza» vigileranno le Attività produttive

Sulle cooperative, oltre ai controlli contabili, resta consistente l'attività di vigilanza del ministero delle Attività produttive per l'accertamento dei requisiti mutualistici.

I controlli contabili. Il collegio sindacale delle coop (come per le società di capitali) deve essere costituito da almeno un membro effettivo e da un supplente, iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti membri (minimo due, massimo quattro, oltre a un supplente) devono essere scelti tra gli iscritti negli ordini degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro. Qualora il collegio sindacale sia incaricato anche della revisione contabile, deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nell'apposito registro. Ne consegue che all'atto dell'adeguamento dello statuto (entro il 31 dicembre 2004), gli eventuali membri

alle società cooperative, per quanto non previsto dal titolo VI, si applicano le disposizioni delle società per azioni.

Tuttavia l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata quando il numero dei soci cooperatori sia inferiore a venti oppure se l'attivo patrimoniale non è superiore a un milione di euro. Ad esempio, una cooperativa con 9 soci e un attivo patrimoniale di 5 milioni di euro può adottare le regole delle società a responsabilità limitata, come pure può farlo una cooperativa con 100 soci e un attivo di 500mila euro. Si ricorda però che l'assimilazione alla Srl scatta alla sola condizione che lo preveda espressamente lo statuto.

Comunque, se la società cooperativa non supera i limiti dimensionali

del collegio sindacale non iscritti nel registro dei revisori contabili o negli altri albi indicati dall'articolo 2397 del Codice civile, decadono dall'incarico in quanto non possono più esercitare il controllo legale dei conti. Quindi l'assemblea ordinaria dovrà procedere alla loro sostituzione.

La revisione contabile, invece, deve essere affidata a una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della Giustizia oppure a un revisore contabile anch'esso iscritto nel registro.

La certificazione del bilancio. L'articolo 11 del Dlgs 220/02 dispone che gli enti cooperativi con un valore della produzione (aggregato A del conto economico) superiore a 60 milioni di euro sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da una società di revisione in possesso dei requisiti indicati dall'articolo

15 della legge 59/92 (autorizzata dal ministero delle Attività produttive e convenzionata con un'associazione rappresentativa del movimento cooperativo, ecc.). L'obbligo sussiste anche se la coop dispone di riserve indivisibili di ammontare superiore a quattro milioni oppure presenta prestiti o finanziamenti di superiori a due milioni. Non sono previste incompatibilità per la società di revisione che certifica il bilancio.

Questa può esercitare anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis.

Gli altri controlli. Indipendentemente dalla presenza del collegio sindacale, e se previsto dal revisore contabile, le cooperative sono comunque sottoposte alla vigilanza del ministero delle Attività produttive che la esercita mediante revisioni o ispezioni straordinarie. Questa vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici ed è riservata al ministero delle Attività produttive anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche. Anche l'articolo 14 del Dpr 601/73 pone l'obbligo all'amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle agevolazioni fiscali previste per le coop, di sentire gli organi di vigilanza.

La revisione alle società cooperative, infine, è delegata alle Associazioni nazionali di rappresentanza relativamente agli organismi ad esse aderenti. La revisione deve avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

■ la cooperativa non ha l'obbligo del collegio sindacale in quanto non supera i limiti dimensionali indicati dagli articoli 2477 e 2435-bis, ma essendo assimilata alla Spa deve prevedere il controllo contabile. In questo caso, l'assemblea ordinaria deve nominare un revisore contabile oppure una società di revisione per i controlli richiesti dall'articolo 2409-bis.

■ Le coop assimilate alle Srl. Le società cooperative in cui lo statuto preveda l'assimilazione alla società a responsabilità limitata, in quanto i soci sono meno di 20 oppure l'attivo patrimoniale non supera un milione di euro, non devono in ogni caso prevedere il controllo contabile dell'articolo 2409-bis.

operative sono comunque sottoposte alla vigilanza del ministero delle Attività produttive che la esercita mediante revisioni o ispezioni straordinarie. Questa vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici ed è riservata al ministero delle Attività produttive anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche. Anche l'articolo 14 del Dpr 601/73 pone l'obbligo all'amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle agevolazioni fiscali previste per le coop, di sentire gli organi di vigilanza.

La revisione alle società cooperative, infine, è delegata alle Associazioni nazionali di rappresentanza relativamente agli organismi ad esse aderenti. La revisione deve avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

■ la cooperativa non ha l'obbligo del collegio sindacale in quanto non supera i limiti dimensionali indicati dagli articoli 2477 e 2435-bis, ma essendo assimilata alla Spa deve prevedere il controllo contabile. In questo caso, l'assemblea ordinaria deve nominare un revisore contabile oppure una società di revisione per i controlli richiesti dall'articolo 2409-bis.

■ Le coop assimilate alle Srl. Le società cooperative in cui lo statuto preveda l'assimilazione alla società a responsabilità limitata, in quanto i soci sono meno di 20 oppure l'attivo patrimoniale non supera un milione di euro, non devono in ogni caso prevedere il controllo contabile dell'articolo 2409-bis.

La revisione alle società cooperative, infine, è delegata alle Associazioni nazionali di rappresentanza relativamente agli organismi ad esse aderenti. La revisione deve avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

G.P.T.

In ordine alla previsione del collegio sindacale possono presentarsi tre situazioni:

1) se la società cooperativa ha un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro oppure supera almeno due dei tre limiti dimensionali indicati dall'articolo 2435-bis, deve nominare il collegio sindacale, il quale esercita anche il controllo contabile;

2) se la coop non supera i limiti dimensionali e, quindi, non ha l'obbligo del collegio sindacale, non deve nemmeno prevedere il controllo contabile;

3) se la società cooperativa, pur non superando i limiti previsti per la nomina del collegio sindacale, ritiene di dotarsi comunque di un organo di controllo o della revisione contabile, l'atto costitutivo ne determina le competenze e i doveri.

GIAN PAOLO TOSONI

Nuovo Albo al debutto

Il ministero delle Attività Produttive (Map) ha fissato le modalità di iscrizione al neonato Albo delle Cooperative con la circolare data 6 dicembre 2004 (prot. n. 1579682).

L'Albo, istituito con il decreto ministeriale 23 giugno 2004 — ai sensi dei nuovi articoli 2512 del Codice civile e 223 *sexiesdecies* delle disposizioni attuative — è tenuto dal Map tramite le Camere di Commercio e va a sostituire il registro prefettizio e lo schedario generale della cooperazione (con la cui cessazione vanno in pensione pure le commissioni provinciali di vigilanza sulle coop).

L'iscrizione all'Albo in base all'articolo 2512 è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali.

L'articolo 2, ultimo comma, del Dm 23 giugno 2004, prevede che l'iscrizione sia fatta entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso. Per le cooperative esistenti, quindi, il termine per l'iscrizione all'Albo scade il 9 gennaio 2005.

Nessun termine è invece previsto per le cooperative di nuova costituzione. Deve probabilmente ritenersi ancora applicabile, perciò, l'articolo 1 della legge 13 marzo 1950 n. 114, che poneva, per l'iscrizione nel registro prefettizio, il termine di tre mesi dalla costituzione.

L'Albo è articolato in due sezioni: nella prima si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente mentre nella seconda vanno iscritte tutte le altre coop. In una distinta sottosezione della prima sezione vanno poi iscritte le cooperative sociali (che sono qualificate a mutualità prevalente diretta dalla legge), le banche di credito cooperativo (considerate a mutualità prevalente se rispettano certi parametri) e le cooperative agricole e i loro consorzi (dove la mutualità prevalente si verifica se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti).

In un ulteriore speciale elenco (di natura anagrafico-statistica) debbono infine essere inseriti i consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere.

Nell'Albo delle cooperative non trovano invece possibilità di iscrizione le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari.

Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente inizialmente si iscrivono tutte le società che hanno lo statuto in linea con le prescrizioni di legge in tema di requisiti statuari. Si tratta, innanzitutto, delle cooperative che hanno adeguato il loro statuto al disposto dell'articolo 2514; inoltre, delle cooperative il cui statuto sia conforme alle prescrizioni richieste, prima della riforma del diritto societario, dall'articolo 26 della legge Basevi (Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947).

Infatti, gli statuti in cui sono riportate le clausole statuarie richieste dall'articolo 26 della legge Basevi soddisfano già (trattandosi di disposizioni più restrittive) i requisiti previsti dal nuovo articolo 2514.

ANGELO BUSANI

Il 9 gennaio 2005 scade il termine per l'iscrizione



STOXX
creating success

Una buona immagine dei nuovi stati UE? Punta l'obiettivo sulle loro Blue Chips.

L'Unione Europea è cresciuta insieme a nuove possibilità per gli investitori. Il Dow Jones STOXX EU Enlarged 15 è l'indice Blue Chip dei nuovi Stati membri dell'Unione Europea. Con solo 15 titoli copre circa il 50% della capitalizzazione di mercato del Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index. La scelta dei titoli segue la metodologia del Dow Jones Global Titans 50 e garantisce liquidità, obiettività, efficienza e trasparenza. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono tutte le famiglie di indici Dow Jones e STOXX, prodotti omogenei e comparabili e base ideale per prodotti finanziari. Per ulteriori informazioni sugli indici e relativi dati, regolate lo zoom su www.stoxx.com - Dow Jones STOXX EU Enlarged 15 - Il Dow Jones STOXX 50 per i nuovi stati europei.

Licenza come base per prodotti finanziari.

*STOXX® è un marchio di servizi registrati della STOXX Limited. "Dow Jones" e "Dow Jones Global Titans 50" sono marchi di servizi registrati della Jones & Company, Inc. Né STOXX né Dow Jones vendono e sponsorizzano prodotti d'investimento o concedono raccomandazioni su quest'ultimi o sull'acquisto di tali prodotti che si basano sull'indice menzionato nell'inserzione o su uno dei titoli dell'indice.



Un'azienda italiana
con 50 anni di esperienza nel settore ascensori

montacarichi
scale e marciapiedi mobili

ha realizzato gli 11 nuovi elevatori del

TEATRO ALLA SCALA

paravia ascensori s.p.a.

W L'ITALIA W

www.paravia-ascensori.it
www.paravia-elevators.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA